



DETERMINAZIONE
N° 53 DEL 07/03/2024

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

PROVINCIA DI SIENA

SETTORE AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

Oggetto:	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI BENE STRUMENTALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO ALTONE PER ANNI DUE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA - SECONDA PUBBLICAZIONE - APPROVAZIONE AVVISO, SCHEMA DI CONVENZIONE, DOCUMENTO TECNICO E REGISTRO MANUTENZIONI, ISTANZA E OFFERTA TECNICO ECONOMICA
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto del Sindaco n° 7 del 26/09/2022 con il quale è stato nominato il responsabile di posizione organizzativa per il settore Amministrativo Finanziario con l'attribuzione delle funzioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n° 267/2000, dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e di ogni altro compito demandato o riservato dalla legge o dai regolamenti ai responsabili degli uffici e servizi;

VISTO l'art. 60 del D.P.R. 616/1977 il quale sancisce, fra l'altro, che sono attribuite ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma della Costituzione, le funzioni in materia di promozione di attività ricreative, culturali e sportive;

VISTO l'articolo 15, "Valorizzazione delle associazioni" dello Statuto di questo Comune che cita:

- "1. Nel rispetto della reciproca autonomia, il Comune valorizza le libere forme associative, le organizzazioni di volontariato e gli enti morali, che detengono una effettiva rappresentanza di interessi generali o diffusi ed operano senza scopo di lucro nei settori ... omissisdella cultura, ... omissis;*
- 2. Il Comune riconosce il valore sociale dei soggetti sopra citati e li valorizza, ...omissis...*
- 3. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare solo quelle attività ed a gestire solo quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.";*

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (DUP) 2024/2026, approvata con deliberazione del C.C. n. 85 del 21/12/2023 e il Bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026 approvato con deliberazione del C.C. n. 86 del 21/12/2023, le cui linee programmatiche prevedono:

POLITICA GIOVANILE, SPORT E TEMPO LIBERO - Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di Missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi, e le misure di supporto alla programmazione e monitoraggio delle relative politiche.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06

Nel triennio si porrà particolare attenzione alla valorizzazione del Turismo sportivo: attenzione particolare verso l'associazionismo e le infrastrutture, inclusa la stazione invernale, attraverso una capillare promozione delle realtà sportive ed il mantenimento e la riqualificazione del grande numero di impianti sportivi esistenti.

... omissis...

Sport e tempo libero

La gestione degli impianti sportivi continuerà sulla base delle convenzioni in essere ed anche sulla base dei principi di cui alla Legge della Regione Toscana 27 Febbraio 2015 n. 21 "Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi."

Gli impianti sportivi di proprietà comunale dovranno essere valorizzati anche al fine di promuovere il turismo sportivo, ricercando, in attuazione delle disposizioni di cui alla normativa regionale, anche accordi di collaborazione

con le società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.

La collaborazione con le associazioni del territorio dovrà ricercare la promozione e la realizzazione di attività ed eventi coerenti con le politiche in ambito sportivo e turistico-sportivo, nonché suscitare e rafforzare il senso di appartenenza e di partecipazione della nostra comunità alle tradizioni sportive che caratterizzano il territorio, anche tramite la concessione di contributi economici a sostegno delle spese sostenute per iniziative rientranti nei compiti del Comune, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla l'articolo 118 della Costituzione.

... omissis...

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 63 del 11/10/2016 con la quale si approva il regolamento di contabilità;

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.06.2008 con la quale si approva il *"Regolamento Comunale per la disciplina delle procedure di alienazione, di concessione del patrimonio immobiliare del comune compresa la gestione degli impianti sportivi"* nel quale viene ribadito nell'art.12 che il Comune si avvale di terzi per la gestione degli impianti sportivi sia per la mancanza di personale dipendente, sia per garantire la massima razionalizzazione della spesa mentre nell'art. 8 comma 4 relativamente alla disciplina delle tariffe per l'uso degli impianti sportivi viene ribadito che con specifici accordi, il cui schema dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale, potranno essere accordate agevolazioni nei confronti di federazioni, associazioni...in ottica di promozione e consolidamento di iniziative di turismo sportivo;

DATO ATTO che è intenzione di questa Amministrazione non gestire direttamente l'impianto sportivo denominato Altone, ma affidarlo ad un soggetto terzo per anni due;

CONSIDERATA la necessità di riservare all'Amministrazione Comunale la possibilità di risolvere il suddetto affidamento anticipatamente ed unilateralmente con un preavviso di 30 giorni, in relazione ad eventuali future esigenze connesse a lavori di sistemazione e riqualificazione dell'impianto o riorganizzazione dei servizi;

VISTA la nota del Responsabile del Settore Tecnico Geom. Antonio Petrucci, nella quale vi è indicato che: l'impianto può essere utilizzato parzialmente, in quanto ciò è compatibile con la situazione di fatto, limitatamente ai locali spogliatoio attuali ed ai n. 2 campi di calcio per attività di allenamento e/o preparazione compresa l'attività agonistica, con esclusione della presenza del pubblico;

CONSIDERATO che l'impianto può essere utilizzato limitatamente ai locali spogliatoio attuali ed ai n. 2 campi di calcio per attività di allenamento e/o preparazione e per attività agonistica, con esclusione dell'accesso del pubblico (non può essere destinato alla pubblica fruizione e, pertanto, si consente la disputa degli incontri calcistici esclusivamente a "porte chiuse", senza la presenza di pubblico);

RICHIAMATO l'articolo 6, comma 2, del D.lgs n. 38 del 28/02/2021 che cita: *"Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari"*;

RICHIAMATO l'articolo 181 del D.lgs n. 36/2023 che cita:

"1. I servizi non economici d'interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.

2. La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli [articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.](#)

3. All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I";

TENUTO conto dei dati storici circa la gestione dell'impianto, la gestione dell'impianto è classificata priva di rilevanza economica, in quanto la gestione va assistita dall'Ente;

CONSIDERATO che:

- l'impianto *"privo di rilevanza economica"* può essere affidato esclusivamente a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali, senza scopo di lucro;
- l'art. 181 del Codice dei contratti pubblici, sopra richiamato, esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nella parte II *"Dei Contratti di concessione"* pertanto la concessione in oggetto non è qualificata come attività economica, avendo finalità principalmente mutualistica;

DATO CHE:

- per gli impianti sportivi, in ragione della centralità della gestione, in vista della quale l'affidamento del bene è strumentale, essa si caratterizza come servizio pubblico (C.d.S. 18/8/2021 n. 5915);

- per l'affidamento con convenzione di immobili, impianti, aree pubbliche – purché destinati al soddisfacimento dell'interesse della collettività allo svolgimento delle attività sportive - si segue il modello della concessione strumentale di bene pubblico, sottratta all'applicazione del Codice dei contratti pubblici, in coerenza con la previsione dell'art. 181 del medesimo;
- la fattispecie rientra nella previsione dell'art. 3 del Codice e cioè che l'affidamento avviene "nel rispetto principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità"; l'osservanza di questa disposizione sarà garantita mediante l'indizione di una procedura ad evidenza pubblica nella quale saranno messi a disposizione degli interessati tutti i documenti tecnico contrattuali necessari per la concessione del bene;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 145 del 24/10/2023 con la quale si dà indirizzo al Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario di attivare la procedura per la concessione strumentale di un bene pubblico, impianto sportivo denominato Altone e si stabiliscono i criteri e requisiti di partecipazione alla procedura, nello specifico:

- alla procedura potranno partecipare:
 - Società ed Associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive o agli Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
 - Discipline sportive associate al CONI;
 - Federazioni sportive nazionali affiliate al CONI.

I soggetti sopraelencati potranno presentarsi anche in forma di raggruppamento temporaneo di concorrenti.

- in relazione ai requisiti dei soggetti interessati, si potrà richiedere il possesso, oltre che dei requisiti di carattere generale, anche dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- Statuto/atto costitutivo della società/associazione/federazione sportiva/enti di promozione sportiva da cui risulti una corrispondenza tra le finalità degli stessi e quelle del servizio oggetto della presente concessione;
- Certificato di iscrizione al registro del CONI;

Requisiti di capacità tecniche e professionali

- garantire il possesso di adeguate risorse umane e tecniche e l'esperienza necessaria per assicurare un adeguato standard di qualità nella gestione dell'impianto oggetto della presente concessione.
 - l'importo annuale relativo al canone minimo che questo Ente intende percepire a titolo di quota di compartecipazione per l'uso dell'impianto sportivo è pari ad € 500,00;
 - l'importo annuale relativo al contributo economico che l'Amministrazione Comunale intende concedere a sostegno della gestione è € 15.000,00 annui, per la cui liquidazione dovrà essere prodotta specifica rendicontazione di spesa e di gestione con utenze a carico del concessionario;
 - la durata della Concessione dovrà essere di anni 2;

PRESO ATTO che la procedura di cui sopra è stata pubblicata con Determinazione n. 260 del 06/11/2023 e che è andata deserta;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 09/01/2024 con la quale al fine di agevolare la partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti, si stabilisce attivare nuovamente la procedura per la concessione strumentale di un bene pubblico, confermando le condizioni indicate negli atti sopra citati fatto salvo per le utenze riferite al gas e all'energia elettrica, prevedendo che rimangano a carico del Comune fino ad un massimo di spesa annua pari ad Euro 5.000,00;

PRESO ATTO che anche la procedura di cui sopra, pubblicata con Determinazione n. 12 del 12/01/2024, è andata deserta;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 05/03/2024 con la quale, al fine di agevolare ulteriormente la partecipazione dei soggetti in possesso dei requisiti previsti, si stabilisce attivare nuovamente la procedura per la concessione strumentale di un bene pubblico, confermando le condizioni indicate negli atti sopra citati e modificando la condizione relativa al contributo economico, prevedendo quindi che il contributo economico annuo che l'Amministrazione intende concedere a sostegno della gestione dell'impianto sportivo, da liquidarsi a seguito della presentazione di una relazione sulla gestione, per le finalità istituzionali di controllo da parte dell'ente, con allegato un rendiconto economico entrate/uscite, nonché il registro delle manutenzioni effettuate vidimato dall'Ufficio Tecnico Comunale annualmente, sia pari alla somma massima annua di € 20.000,00, anziché di 15.000,00;

VISTO l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre, indicante il fine perseguito tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa e, a tal fine, dato atto che:

1. il fine di pubblico interesse che con il presente atto si intende perseguire è la gestione ai fini della fruizione da parte dei cittadini dell'impianto sportivo "Altone";

2. l'oggetto del contratto è l'“Affidamento in concessione dell'impianto sportivo denominato Altone per anni due”;
3. il valore economico del contratto ammonta ad € 40.000,00 complessivi per i due anni oggetto della concessione oltre ai ricavi derivanti dalle tariffe di utilizzo dell'impianto pagate dagli utenti, il cui valore annuale non è a priori determinabile in quanto è variabile in base all'effettivo utilizzo dell'impianto. L'importo del contributo annuale massimo, posto a base di gara, che l'Amministrazione intende concedere, a sostegno della gestione in concessione dell'impianto sportivo, ammonta ad € 20.000,00 Euro oltre al costo delle utenze di gas ed energia elettrica fino ad un massimo di Euro 5.000,00;
4. il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
5. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa;
6. Le clausole essenziali sono esposte nella convenzione;
7. Le modalità di scelta del contraente è procedura di evidenza pubblica di concessione di bene strumentale;

DATO ATTO che la concessione oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali è obbligatorio il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da Consip SpA ai sensi della normativa vigente e che non risultano attive convenzioni quadro presso centrali di committenza previste per legge in relazione ai beni e servizi necessari per perseguire le finalità indicate nella presente determinazione;

VISTI gli allegati:

- A) Avviso;
 - B) Schema di Convenzione
 - C) Documento Tecnico Elenco Manutenzioni e Registro delle Manutenzioni
 - D) Istanza di partecipazione e Offerta Economica e Tecnico Qualitativa
 - E) Informativa trattamento dati
- e ritenuti meritevoli di approvazione;

VISTO l'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 56, comma 6 del D.lgs. 118/2011 e dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000, l'impegno di spesa ed il correlato pagamento sono compatibili con i limiti di concorso degli Enti Locali al saldo di finanza pubblica;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il Dott. Giulio Fallani;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 6 e) della L. 241/90 il presente provvedimento è stato redatto dal responsabile del procedimento e che non si ritiene di doversi discostare dalle risultanze dell'istruttoria condotta da detto responsabile del procedimento;

VISTO il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 192 D.lgs. 267/2000, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso, sono enunciate nella premessa su estesa che qui si approva, per formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di attivare una procedura di evidenza pubblica di concessione di bene strumentale previo avviso pubblico per l'affidamento in concessione degli impianti sportivi denominati “Altone” per anni due, con la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- di dare atto che l'importo del contributo annuale massimo, posto a base di gara, che l'Amministrazione intende concedere a sostegno della gestione in concessione dell'impianto sportivo ammonta ad € 20.000,00= per un totale complessivo di € 40.000,00 oltre alle utenze relative a gas e energia elettrica che rimangono a carico del Comune fino ad un massimo di Euro 5000,00;
- di dare atto che l'importo annuale relativo al canone minimo che questo Ente intende percepire per l'uso dell'impianto sportivo è pari ad € 500,00 annuali;
- di dare atto che la scelta del contraente a cui affidare la concessione in oggetto verrà eseguita mediante pubblicazione di un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Abbadia San Salvatore;
- di approvare gli allegati:
 - A. Avviso;
 - B. Schema di Convenzione
 - C. Documento Tecnico Elenco Manutenzioni e Registro delle Manutenzioni

- D. Istanza di partecipazione e Offerta Economica e Tecnico Qualitativa
- E. Informativa trattamento dati

- di dare atto che la suddetta spesa complessiva a carico dell'Ente pari ad € 40.000,00 trova copertura come da riferimenti contabili in calce al presente provvedimento;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- di dare atto che ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 33/2013;
- Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR della Regione Toscana con le modalità indicate nell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.
- di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario e che sarà reso esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 7° comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed avrà immediata esecuzione.

Riferimenti Contabili

E/U	Anno	N° Imp.	Capitolo	Piano Fin./Siope	Cliente/Fornitore	CIG	CUP	Importo
E	2025	95	30100.03.0382001	E.3.01.03.02.002				500,00
E	2026	96	30100.03.0382001	E.3.01.03.02.002				500,00
U	2024	330	06011.04.1794007	U.1.04.04.01.001				7.500,00
U	2024	330	06011.04.1794001	U.1.04.04.01.001				2.500,00
U	2025	330	06011.04.1794007	U.1.04.04.01.001				15.000,00
U	2025	330	06011.04.1794001	U.1.04.04.01.001				5.000,00
U	2026	330	06011.04.1794007	U.1.04.04.01.001				7.500,00
U	2026	330	06011.04.1794001	U.1.04.04.01.001				2.500,00

Il Responsabile del Settore
FALLANI GIULIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto.